



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato DAMIA ANGELO (id FSI 100703)

Con segnalazione del 29 dicembre 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del “4° Festival Vergani Cup - Dicembre” BARTOLINI LEONARDO (A.I.) che *“al termine del sesto turno perso dal giocatore segnalato contro il cinese Pang Tao, Damia dopo aver messo i pezzi a posto, ancora seduto al tavolo bestemmia a volume non elevato ma pur sempre udibile da me che ero lì presente fin dalle ultime fasi della partita ed ero in attesa di ricevere i formulari. Faccio presente a Damia di non bestemmiare e Damia risponde che visto che gli arbitri possono parlare quanto vogliono, lui può bestemmiare come e quanto vuole e io (l'arbitro) non sono nessuno per dirgli di non bestemmiare. Detto questo si alza ed esce dalla sala senza che io possa dirgli altro. Nota a margine: faccio poco dopo presente al direttore del torneo (Pier Luigi Basso) di dire in serata al giocatore in questione di mantenere un comportamento rispettoso delle regole, onde evitare sanzioni all'interno del torneo come esclusione dai turni successivi. Ulteriore nota a margine: nei turni successivi il giocatore segnalato non mi ha rivolto la parola e non è ritornato sull'accaduto.”.*

In data 3 febbraio 2019 perveniva una nota da parte del tesserato:

“Con riferimento al procedimento GSN 2020/274 vorrei precisare quanto segue: Avevo appena terminato di mettere i pezzi a posto dopo aver perso una partita che ritenevo di poter vincere. Ancora seduto, infastidito per il risultato, ho effettivamente pronunciato una bestemmia a voce molto bassa. Non credevo di essere stato udito da nessuno quando, ad un certo punto, l'arbitro Leonardo Bartolini, presente nelle vicinanze, mi invitava a non usare quelle espressioni. Senza troppo riflettere, ho risposto che potevo bestemmiare quanto volevo e che lui non avrebbe potuto dirmi nulla. Successivamente mi sono immediatamente allontanato dalla sala. Sono ben consapevole di aver sbagliato e di aver agito d'impulso. Tuttavia, ciò è stato conseguenza dello stress accumulato durante un incontro teso nel quale ho davvero sciupato molto, con conseguente rammarico da parte mia. Mi scuso per l'accaduto, ma nel mio agire non vi era alcun particolare intento polemico. Prova ne è il fatto che non sono più tornato sull'argomento con il direttore di gara né ho avuto successivi diverbi con lo stesso”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“ 1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione.”.*

20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165

c.c.c. 31908205 – C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: fsi@federscacchi.it – <http://www.federscacchi.it>



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*.

Nel caso di specie, la condotta del tesserato è sicuramente censurabile.

Se da un lato è comprensibile che il giocatore fosse alterato per via del risultato conseguito al termine di una partita difficile e la frase pronunciata a voce bassa era certamente uno sfogo tra sé e sé, dall'altro non è comunque giustificabile la risposta rivolta al direttore di gara.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato DAMIA ANGELO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 5/2/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale